

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1994

Attuazione della direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. n. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'06 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformita' dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 77 del nuovo codice della strada che dettando norme sul controllo di conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia;

Visto il proprio decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;

Vista la direttiva del Consiglio n. 93/93/CEE del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto si applica alle masse e alle dimensioni di tutti i tipi di veicoli definiti all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.

Art. 2

1. Le procedure per il rilascio dell'omologazione di un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote per quanto attiene alle masse e alle dimensioni, sono quelle stabilite nel decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.

Art. 3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' ammessa la immissione in circolazione dei veicoli conformi, per quanto riguarda le masse e le dimensioni, alle prescrizioni del presente decreto.

2. A decorrere dal 1 novembre 1995 le disposizioni del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria.

Art. 4

1. L'allegato al presente decreto e le relative appendici ne costituiscono parte integrante.

Roma, 3 novembre 1994

Il Ministro: FIORI

Allegato

ALLEGATO

DEFINIZIONI - PRESCRIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si intende per:

1.1. lunghezza

la distanza fra due piani verticali perpendicolari al piano longitudinale del veicolo tangenti all'estremità anteriore e posteriore del veicolo. Tutti gli elementi del veicolo e, in particolare, tutti gli organi fissi sporgenti all'estremità anteriore o posteriore (paraurti, parafanghi, ecc.) sono compresi fra questi due piani;

1.2. larghezza

la distanza fra due piani paralleli al piano longitudinale del veicolo tangenti dalle due parti di questo piano al veicolo. Tutti gli elementi del veicolo e, in particolare, tutti gli organi fissi sporgenti lateralmente sono compresi tra questi due piani, ad eccezione del/dei retrovisore (i);

1.3. altezza

la distanza tra il piano d'appoggio del veicolo e il piano parallelo tangente alla parte superiore del veicolo. Tutti gli elementi fissi del veicolo sono compresi tra questi due piani, ad eccezione del/dei retrovisore (i);

1.4. piano longitudinale

un piano verticale alla direzione di marcia in linea retta del veicolo;

1.5. massa a vuoto

massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito dei seguenti equipaggiamenti:

- equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l'utilizzazione normale considerata,
- equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi di illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore,
- strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione per la quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo,
- opportuni riempimenti di liquidi per garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.

Osservazione: Il carburante e la miscela carburante/olio non sono incluse nella misurazione, a differenza di elementi quali l'acido di accumulatore, il fluido per i circuiti idraulici, il liquido di raffreddamento e l'olio del motore;

1.6. massa in ordine di marcia

massa a vuoto alla quale è aggiunta la massa dei seguenti elementi:

- carburante: serbatoio riempito almeno al 90% della capacità indicata dal costruttore,
- equipaggiamento supplementare normalmente fornito dal costruttore oltre a quello necessario per il funzionamento normale (astuccio degli utensili, portapacchi, parabrezza, dispositivo di protezione, ecc.).

Osservazione: Nel caso di un veicolo funzionante con miscela carburante/olio:

a) se il carburante e l'olio sono premiscelati, il termine "carburante" deve essere interpretato in modo da comprendere detta premiscela di carburante e di olio;

b) se il carburante e l'olio sono introdotti separatamente, il termine "carburante" deve essere interpretato in modo da comprendere soltanto la benzina. In questo caso l'olio è già incluso nella misura della massa a vuoto;

1.7. massa del conducente

massa fissata convenzionalmente a 75 kg;

1.8. massa massima tecnicamente ammissibile
massa calcolata dal costruttore per determinare
condizioni di esercizio, tenendo conto di elementi
quali la resistenza dei materiali, la capacita' del
carico dei pneumatici, ecc.;

1.9. carico utile massimo dichiarato dal costruttore
carico ottenuto deducendo la massa di cui al punto 1.6
e la massa del conducente (di cui al punto 1.7) dalla
massa definita al punto 1.8;

2. PRESCRIZIONI GENERALI

All'atto delle verifiche devono essere rispettate le
seguenti condizioni:

2.1. la misurazione delle dimensioni viene effettuata sul
veicolo con massa a vuoto e pneumatici gonfiati alla
pressione prevista dal costruttore per la massa a
vuoto;

2.2. il veicolo e' in posizione verticale e le ruote sono in
posizione corrispondente allo spostamento in linea
retta;

2.3. tutte le ruote del veicolo posano sul piano d'appoggio,
ad eccezione dell'eventuale ruota di scorta.

3. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

3.1. Dimensioni massime

3.1.1. Le dimensioni massime autorizzate dei veicoli a motore
a due o a tre ruote sono le seguenti:

3.1.1.1. - lunghezza: 4,00 m;

3.1.1.2. - larghezza: 1,00 m per i ciclomotori a due ruote;
2,00 m per gli altri veicoli;

3.1.1.3. - altezza: 2,50 m;

3.2. Masse massime

3.2.1. La massa massima dei veicoli a motore a due ruote e' la
massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal
costruttore.

3.2.2. Le masse massime a vuoto dei veicoli a motore a tre o
quattro ruote sono le seguenti:

3.2.2.1. veicoli a motore a tre ruote:

270 kg per i ciclomotori;

1000 kg per i tricicli (non sono prese in
considerazione le masse delle batterie di propulsione
dei veicoli elettrici);

3.2.2.2. veicoli a motore a quattro ruote:

350 kg per i quadricicli leggeri;

400 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri,
destinati al trasporto di persone;

550 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri,
destinati al trasporto di merci, (non sono prese in
considerazione le masse delle batterie di propulsione
dei veicoli elettrici).

3.2.3. Il carico utile dichiarato del costruttore per i veicoli
a motore a tre o quattro ruote non deve essere
superiore:

3.2.3.1. per i ciclomotori a tre ruote:

a 300 kg;

3.2.3.2. per i quadricicli leggeri:

a 200 kg;

3.2.3.3. per i tricicli:

3.2.3.3.1. destinati al trasporto merci:

a 1500 kg;

3.2.3.3.2. destinati al trasporto di persone:

a 300 kg;

3.2.3.4. per i quadricicli diversi da quelli leggeri:

3.2.3.4.1. destinati al trasporto di merci:

a 1000 kg;

3.2.3.4.2. destinati al trasporto di persone:

a 200 kg.

3.2.4. I veicoli a motore a due, tre o quattro ruote possono
essere autorizzati a rimorchiare una massa dichiarata
dal costruttore che non deve essere superiore al 50%
della massa a vuoto del veicolo.

Appendice 1

Scheda informativa concernente le masse e le dimensioni di un tipo di veicoli a motore a due o tre ruote

(Da unire alla domanda di omologazione qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero d'ordine (attribuito dal richiedente):

La domanda di omologazione concernente le masse e le dimensioni di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 92/61/CEE, ai seguenti punti:

- lettera A:
 - 0.1
 - 0.2
 - da 0.4 a 0.6
 - 1.2
 - da 2.1 a 2.5
- lettera C:
 - 1.2.1.

Appendice 2

Indicazione dell'amministrazione

Certificato di omologazione concernente le masse e le dimensioni di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

MODELLO

Verbale n. del servizio tecnico data

Numero di omologazione: Numero di estensione:

1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo:

.....

2. Tipo di veicolo:

3. Nome e indirizzo del costruttore:

.....

4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .

5. Veicolo presentato all'omologazione il

6. L'omologazione e' accordata/rifiutata (1)

7. Luogo:

8. Data:

9. Firma:

(1) Cancellare la dicitura inutile.